

A seguito dell'operazione indicata il cessionario ha aumentato dal ____ % al ____ % ed il cedente ha diminuito dal ____ % al ____ % la rispettiva partecipazione al capitale sociale dell'impresa indicata, essendo state trasferite numero ____ azioni (ovvero una quota di L. _____) pari al ____ % del capitale sociale⁽⁹⁾.

TITOLO DELL'OPERAZIONE

⁽¹⁰⁾ ONEROSO

⁽¹⁰⁾ GRATUITO

CONDIZIONI: ⁽¹¹⁾

DATA ISCRIZIONE AL LIBRO SOCI: ⁽¹²⁾

--	--	--	--	--	--	--

EVENTUALI COMUNICAZIONI: ⁽¹³⁾

FIRMA DEL CESSIONARIO
(da autenticare ove la dichiarazione sia resa al RNIR)

FIRMA DEL CEDENTE
(da autenticare se la dichiarazione sia resa al RNIR)

NOTE

Il presente modello è stato predisposto per tutti i casi di comunicazione "di trasferimenti" previsti dall'art. 2 della L. 416/81 e dall'art. 13 della L. 223/90^(*).

Ove l'operazione di cui si dà comunicazione determini il *controllo* sul "soggetto iscritto", è obbligatoria la comunicazione prevista dall'art. 1 comma 8 della L. 416/81, e/o dall'art. 13, comma 6, della L. 223/90, da effettuare secondo le istruzioni di cui al modello "Comunicazione di Controllo".

Come indicato in nota, il modello deve essere utilizzato per la comunicazione sia del trasferimento di azioni o quote di società, sia, per quanto concerne il R.N.I.R., del trasferimento di ditte individuali.

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni al R.N.I.R. anche i soggetti in esso non ancora iscritti (art. 33 della L. 223/90).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Il modello riguarda sia le comunicazioni al Registro Nazionale della Stampa sia le comunicazioni al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive. Occorre quindi barrare la casella relativa all'uno o all'altro Registro.
- (2) La dichiarazione deve essere resa solo dal *cessionario* nel caso di operazioni che interessino soggetti iscritti al R.N.S. (ove possibile annotando anche il nome del cedente) ovvero dal *cessionario* e dal *cedente* (anche con atti separati) nel caso di operazioni che interessino soggetti iscritti al R.N.I.R. o comunque del settore radiotelevisivo.
Le comunicazioni devono essere effettuate:
per il R.N.S. entro 30 gg. dall'iscrizione dell'operazione sul libro soci;
per il R.N.I.R. entro 10 gg. dal trasferimento con atto *notificato* ai sensi di legge.
Se l'operazione riguarda soggetto presente sia nel settore della stampa sia nel settore radiotelevisivo la dichiarazione può essere unica ed in tal caso, barrate entrambe le caselle sub (1), debbono rispettarsi termini e forme previste per la comunicazione al R.N.I.R..
- (3) Barrare la casella che interessa secondo la natura giuridica del cessionario.
- (4) Vedi le precisazioni sub (2).
- (5) Barrare la casella che interessa secondo la natura giuridica del cedente.
- (6) Indicare la data in cui è avvenuta l'operazione che si segnala (girata, delibera assembleare, stipula dell'atto).
- (7) Indicare denominazione, ovvero ragione sociale e natura giuridica, nonché codice fiscale, dell'impresa oggetto del trasferimento per le operazioni che interessano le caselle A e B.
Per le operazioni che interessano la casella C va indicato il nome della ditta dell'impresa ceduta.
Va poi barrata la casella che riguarda l'operazione oggetto di comunicazione.
- (8) Le operazioni sul capitale (da assimilare ai "trasferimenti" ai fini delle comunicazioni) rilevano ai fini dell'obbligo della dichiarazione solo in quanto determinino nell'assetto societario (misura delle partecipazioni) le stesse conseguenze già precisate a proposito dei trasferimenti.
- (9) Si veda la precedente nota; le indicazioni vanno fornite nei casi in cui si sia stata barrata la casella A o B.
- (10) Precisare il titolo giuridico dell'operazione che ha dato luogo al mutamento nelle partecipazioni. Nei casi di titolo oneroso indicare l'importo del prezzo pagato. Nel caso di permuta, fusioni, incorporazioni, precisare, in foglio aggiunto, le relative condizioni.
- (11) Indicare modalità e clausole particolari del negozio.
- (12) Indicare la data di iscrizione al libro soci.
- (13) Indicare ogni altro elemento ritenuto utile ad illustrare l'operazione e le sue conseguenze.

^(*) - Ai sensi dell'art. 2 della legge 416/81 deve essere data comunicazione:

- a) di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani - ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani - che interessino più del 10% del capitale sociale o della proprietà (2% del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società quotate in borsa);
- b) dei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà delle società anzidette superiore ai limiti indicati al punto a).

- Ai sensi dell'art. 13 della legge 223/90 deve essere data comunicazione:

- a) di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel RNIR - nonché di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote delle società anzidette - che interessino più del 10% del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10% abbiano superato tale limite (limite ridotto al 2% per le società per azioni quotate in borsa).
- b) dei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10%.